

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 23/6/2020 il Magistrato di sorveglianza di Spoleto respinse il reclamo proposto, ex art. 35-bis Ord. Pen., nell'interesse di P.A., sottoposto nella Casa circondariale di Terni al regime detentivo previsto dall'art. 41-bis Ord. Pen., con il quale il detenuto si doleva delle modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari e, in particolare con il figlio G., maggiore degli anni dodici e chiedeva di accedervi senza il pannello divisorio isofonico. Con ordinanza in data 14/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso la predetta ordinanza, sottolineando come le indicate modalità di svolgimento del colloquio realizzerebbero un adeguato bilanciamento tra i diritti fondamentali del detenuto e del minore, afferenti al rapporto di quest'ultimo con la figura genitoriale, e le esigenze di prevenzione e sicurezza proprie del regime differenziato. Ciò in quanto non potrebbe ritenersi irragionevole che la possibilità di svolgere il colloquio senza il vetro divisorio sia stata limitata ai minori degli anni dodici, che ancora si trovano nell'infanzia e difficilmente possono essere strumentalizzati al fine di trasmettere messaggi o ordini criminosi.

2. P.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione formulato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 18 Ord. Pen., artt. 3 e 27 Cost., 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia che il Tribunale non abbia tenuto conto che, secondo la nuova formulazione dell'art. 18 Ord. Pen., applicabile a tutti i detenuti, "particolare riguardo si deve avere per i colloqui con i minori di anni 14"; né della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo sull'art. 3 e sull'art. 8 Cedu (si cita Cedu, Hirst v. the United Kingdom, Grand Chamber, appl. n. 74025/01, 6/10/2005, p. 69), che avrebbero affermato il diritto del detenuto di non subire trattamenti disumani e degradanti e il diritto al rispetto della vita familiare, rispetto al quale i Giudici di Strasburgo avrebbero affermato che "in tutte le decisioni che riguardano dei minori il loro interesse superiore debba prevalere" (si cita Cedu, Luzi c. Italia, 5/12/2019, p. 67). Ne' il Tribunale avrebbe tenuto conto della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio Europeo del 4 aprile 2018 in tema di tutela dei figli dei genitori detenuti, cui avrebbe aderito lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la circolare del 23/4/2018, ove sarebbe stato affermato che: in tutte le questioni che riguardano i minori, il migliore interesse dei minori stessi deve avere la considerazione primaria, tenendo presente anche che i figli dei genitori detenuti non hanno commesso reati e non devono essere trattati come persone in conflitto con la legge in conseguenza delle azioni accertate o presunte dei loro genitori; a tutti minori, senza discriminazioni e indipendentemente dalla posizione giuridica dei genitori, è garantito il godimento dei diritti, dei principi, delle libertà e delle opportunità stabilite dalla Convenzione Onu sui diritti del F., compreso il diritto ad avere tutelato il loro migliore interesse, il diritto allo sviluppo e il diritto a mantenere rapporti personali e contatti diretti con i genitori regolarmente; è necessario tutelare il diritto e la necessità del minore a un legame emotivo e continuo con il genitore detenuto, il quale ha il dovere e il diritto di svolgere il suo ruolo genitoriale e di promuovere esperienze positive per i suoi figli.

3. In data 12/10/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario, quali l'art. 28 Ord. Pen., secondo cui "particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare, o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie", l'art. 18, comma 3, che riconosce "particolare favore (...) ai colloqui con i familiari", l'art. 1 Ord. Pen., comma 6, e art. 15 Ord. Pen. (i quali collocano i colloqui nel trattamento, attribuendo loro rilevanza anche ai fini dell'attività di recupero e rieducazione del condannato); il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 61, comma 1, lett. a), e 73, comma 3, il quale contempla il mantenimento del diritto ai colloqui con i familiari anche in caso di sottoposizione del detenuto alla sanzione disciplinare dell'isolamento con esclusione dalle attività in comune (cfr. Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, in motivazione; Sez. 1, n. 47326 del 29/11/2011, Panaro, Rv. 251419; Sez. 1, n. 33032 del 18/4/2011, Solazzo, Rv. 250819; Sez. 1, n. 27344 del 28/5/2003, Emmanuello, Rv. 225011; Sez. 1, n. 22573 del 15/5/2002, Valenti, Rv. 221623; Sez. 1, n. 21291 del 3/5/2002, Floridia, Rv. 221688). Un diritto, quello ai colloqui, che, peraltro, presenta un saldo radicamento sul piano costituzionale (cfr. gli artt. 29,30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia e dei suoi componenti) e convenzionale (v. l'art. 8, Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, il quale stabilisce che "ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare..."), sicché le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono essere previste dalla legge e devono essere giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e prevenzione dei reati, di protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (così Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, in motivazione; nella giurisprudenza sovranazionale v. Cedu, sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione, per quanto giustificata dalla condanna per gravi reati e da esigenze di tutela della collettività, non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l'isolamento completo del detenuto).

2.1. Per tali ragioni, il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. Pen., ai quali, nondimeno, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi. Infatti, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. Pen., comma 1-quater, lett. b), il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto a un colloquio al mese con i familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di soggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Inoltre, per chi non effettua colloqui è prevista, solo dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l'effettuazione di un colloquio telefonico mensile con i medesimi soggetti, della durata massima di 10 minuti, sottoposto anch'esso a registrazione e "comunque" a videoregistrazione.

3. Dette limitazioni, peraltro, devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse non potrebbero ammettersi, siccome in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. (cfr. Corte Cost., sentenza nn. 97 del 2020 e 351 del 1996; nonché Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

In particolare, nel caso qui in rilievo, va osservato che l'art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, che disciplina l'organizzazione del particolare regime previsto dall'art. 41-bis, stabilisce che "il detenuto/internato potrà chiedere che i colloqui con i figli e con i nipoti in linea retta minori di anni 12 avvengano senza vetro divisorio, assicurando la presenza del minore nello spazio riservato al detenuto e la contestuale presenza degli altri famigliari dall'altra parte del vetro". Pertanto, il colloquio può avere luogo, senza vetro divisorio, soltanto nel caso in cui esso avvenga con i figli e i nipoti in linea retta che siano minori di 12 anni.

Tale scelta organizzativa da parte dell'Amministrazione penitenziaria risponde, a parere di questo Collegio, a un esercizio non irragionevole della discrezionalità alla stessa riconosciuta, riconducibile alla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di una eccessiva dilatazione della platea dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto alle cautele ordinarie previste dalla richiamata disposizione legislativa, ovvero in locali muniti di vetro divisorio (Sez. 1 n. 28260 del 9/4/2021, Mangione, Rv. 281754-01; in argomento Sez. 1, n. 22292 del 6/3/2018, Russo, Rv. 273298-01). E tale considerazione, che richiama la necessità di un prudente temperamento tra esigenze di rango costituzionale in potenziale conflitto, consente di non ravvisare alcun contrasto con i principi della giurisprudenza convenzionale, i quali hanno sempre riconosciuto la legittimità di misure restrittive, anche incidenti sulle relazioni familiari, quando gli incontri con i congiunti possano essere utilizzati quale veicolo di trasmissione di ordini ed istruzioni all'esterno degli istituti penitenziari e quando, dunque, dette misure siano strettamente funzionali al soddisfacimento delle finalità preventive connesse alla prevenzione di reati (Cedu, Sez. II 19 gennaio 2010, Montani c. Italia; Cedu, Grand Chambre, 17 settembre 2009, Enea c. Italia; Cedu, sez. II, 12-1-2010, Mole c. Italia, quest'ultima proprio relativa alla presenza del vetro isofonico per separare fisicamente il detenuto dai familiari; Cedu, Sez. II, 13 novembre 2007, ric. 65039/01, Schiavone c. Italia). E ciò in quanto se, per un verso, l'art. 8, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosce, al p.1, "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza", il successivo p.2 prevede che l'ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto è legittima quando "sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

3.1. La difesa, tuttavia, opina che la soluzione accolta nella circolare del D.A.P. prima richiamata si porrebbe in contrasto con la nuova formulazione dell'art. 18 Ord. Pen., comma 3, ultimo periodo, secondo cui "particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici".

In proposito, va nondimeno osservato che la disposizione di nuovo conio, introdotta dal D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, non era destinata a innovare la disciplina dettata per i detenuti e gli internati sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., considerato che nella enunciazione dei principi contenuti nella Legge-Delega 23 giugno 2017, n. 103, non erano in alcun modo compresi riferimenti a tale regime detentivo e che, soprattutto, L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 85, lett. e), aveva espressamente escluso, dall'ambito della sua regolamentazione, le "condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale", unitamente ai "casi di eccezionale gravità e pericolosità specificamente individuati" dalla complessiva riforma che avrebbe dovuto portare alla "eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali dei condannati, nonché alla revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo". Indicazione, questa, certamente rilevante per ricostruire la

voluntas legis sottesa alla riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018 e per trarre conferma del fatto che il regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. Pen. non era in alcun modo oggetto della riforma.

In ogni caso, va evidenziato che, da un punto di vista testuale, il riferimento alla particolare cura nello svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni richiama soprattutto le condizioni di contesto in cui essi vengono attuati, per facilitare la possibilità che essi siano tendenzialmente realizzati in ambienti più accoglienti e meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, che siano specificamente calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione dei minori. Ma ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza di vetro divisorio. Una deroga che è stata introdotta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con la più volte citata disposizione di circolare, nell'ambito della necessaria ricerca di un temperamento tra esigenze di sicurezza e istanze di umanizzazione della pena e di tutela delle relazioni familiari, a sua volta riconducibile al canone generale del "sacrificio minimo necessario" dei diritti fondamentali (Corte Cost., sent. 17 giugno 2013, n. 143; Cedu, 23 aprile 1997, Van Mechelen e altri c. Paesi, Bassi; Cedu, 27 novembre 2007, Ascutto c. Italia, ric. n. 35795/02); temperamento realizzato, in maniera niente affatto irragionevole e incongrua (per il principio della congruità delle limitazioni v., tra le altre, Corte costituzionale, 26 novembre 1997, n. 376), limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021